



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio XIV – Varese  
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m\_pi

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e, in particolare, gli articoli 3 e 4;

**VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

**VISTA** la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico” e, in particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che “con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”;

**VISTO** il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”;

**VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l’articolo 15, commi 3-bis e 3-ter;

**VISTO** il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 7 maggio 2014, assunto al protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308, recante “Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in

applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;”

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666;

**VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107, il quale prevede che “[...] in occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59“;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante “Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che “dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell’allegato A;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666, recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”;

**VISTO** il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che introduce modificazioni all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, con il quale sono state stabilite le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e d’istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

**VISTO** l’art. 8, comma n. 5, del Decreto Ministeriale 10 luglio 2020 n. 60 con il quale si prevede che gli Uffici Scolastici territoriali possano procedere alla valutazione delle istanze degli aspiranti all’inserimento nelle GPS di competenza anche attraverso delega a scuole polo su specifiche classi di concorso;

**VISTO** il decreto n. m\_pi.AOOUSPVA.REGISTRO UFFICIALE(U).0004339.11-08-2020 dell'USR Lombardia, ambito territoriale di Varese, con il quale sono state delegate le operazioni di valutazione delle domande alle scuole polo.

**VISTO** il decreto n. m\_pi.AOOUSPVA.REGISTRO UFFICIALE(U).0004389.13-08-2020 di rettifica alla delega di cui sopra;

**VISTO** l'art. 8 comma 6 del Decreto Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, con il quale In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria;

**VISTO** l'art. 8 comma 7 del Decreto Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, con il quale l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate;

**VISTA** la nota ministeriale n. 1588 dell'11.09.2020 recante disposizioni sulle operazioni di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze;

**VISTO** l'art. 36 del CCNL "istruzione e ricerca" del 19 aprile 2018;

**VISTO** il decreto n. 4649 dell'1.09.2020 di quest'ufficio relativo alla pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di Varese valide per il biennio 2020/2022;

**VISTO** il decreto n. 5232 del 9.09.2020 di quest'ufficio relativo alla rettifica delle graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di Varese valide per il biennio 2020/2022;

**VISTO** il verbale di conciliazione n. rep. 374/19 del 6.10.2020 esposto dinanzi l'Ispettorato territoriale nazionale, commissione di conciliazione per la provincia di Varese tra: il docente Cannavò Francesco e il Ministero dell'Istruzione, Ufficio scolastico per la Lombardia, Ufficio IX Varese, I.S. Città' di Luino Carlo Volontè che sancisce il riconoscimento ai soli fini giuridici, in favore di Cannavò Francesco del periodo di servizio dal 18.12.2018 all'8.06.2019;

**RITENUTO** di dover apportare le necessarie modifiche alla graduatoria provinciale per le supplenze della provincia di Varese, per la classe concorsuale B014, relativamente al docente Cannavò Francesco, avvalendosi dei poteri di autotutela della P.A. ;

## **Decreta**

### **Art. 1**

Il docente Cannavò Francesco nato a Catania il 5.10.1976 è inserito nella seconda fascia della graduatoria provinciale per le supplenze della provincia di Varese per la classe concorsuale B014 con punti 52 al posto n. 26 anzicchè al n. 38;

E' altresì inserito con il medesimo punteggio nella seconda fascia della graduatoria incrociata per il sostegno, scuola secondaria di secondo grado, al posto n. 1600 anzicchè al posto 2338;

**Art. 2**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avverso l'autorità giurisdizionale competente.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO XIV  
Giuseppe CARCANO  
*Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Ufficio XIV – dirigente Giuseppe Carcano/E.C. e C.B.